

TI_GERICHTE 11.2021.84 vom 28. Juni 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-06-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2021.84

FR: TI_GERICHTE 11.2021.84 du 28 juin 2022

IT: TI_GERICHTE 11.2021.84 del 28 giugno 2022

Regeste

Protezione della personalità: provvedimenti cautelari, diritto alla propria immagine

Erwägungen

E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata” (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità non avendo – salvo casi estranei alla fattispecie – natura patrimoniale (RtID II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii; più di recente: I CCA sentenza inc. 11.2021.166 del 30 dicembre 2021 consid. 1). Se una parte in causa poi ricorre anche contro l'eventuale rifiuto del gratuito patrocinio, la relativa censura va fatta valere nel quadro dell'appello medesimo. Un reclamo separato non occorre (I CCA, sentenza inc. 11.2017.6 del 13 giugno 2018, consid. 1 con rinvii). Nella fattispecie AP 1 ha introdotto reclamo, non appello. Ha agito però senza più il patrocinio di una legale e non risulta avere particolari nozioni giuridiche. Per di più, la decisione impugnata contiene un'indicazione dei rimedi giuridici erronea, se non addirittura fuorviante, poiché si limita a menzionare una generica descrizione del reclamo come rimedio giuridico contro “le decisioni inappellabili di prima istanza, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari”, ciò che come si è visto poc'anzi non è il caso. In condizioni del genere conviene transigere sull'impropria designazione dell'atto da parte della convenuta e trattare il reclamo come appello (analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2020.116 del 7 maggio 2021 consid. 2 con rinvio).

E. 2

Riguardo infine alla tempestività del rimedio giuridico, da inoltrare in entrambi i casi in 10 giorni trattandosi di procedura sommaria, nella fattispecie il decreto in rassegna è pervenuto alla patrocinatrice della convenuta il 9 giugno 2021 (tracciamento dell'invio n. 98 _____, agli atti). Introdotto il 18 giugno 2021 (timbro postale sulla busta d'invio) l'appello in esame è pertanto tempestivo.

E. 3

Al ricorso AP 1 acclude tutta una serie di documenti che tuttavia figurano già nel fascicolo trasmesso d'ufficio alla Camera. La produzione di tali documenti si rivela quindi superflua.

E. 4

Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, ricordato l'impegno assunto dalla convenuta nella precedente procedura, ha accertato che essa aveva nondimeno continuato a condividere fotografie o filmati che riguardano la figlia, quantunque li avesse poi rimossi dopo l'inoltro della causa e a seguito dell'ingiunzione supercautelare. A suo parere, ponderati i rispettivi interessi, l'agire della convenuta costituisce una lesione della

personalità della figlia giacché quest'ultima non ha acconsentito alla loro pubblicazione. Donde il divieto alla convenuta, sotto comminatoria penale, di pubblicare foto o filmati “su ogni e qualsiasi piattaforma informatica e sotto qualsiasi denominazione di utente”. Quanto ai commenti sull'istante, per il primo giudice questi non sono generici, come preteso dalla convenuta, ma sono stati espressi “in stretta relazione con le foto e i filmati pubblicati”. Anche in tal caso, per il Pretore aggiunto, ciò costituisce una lesione della personalità che giustifica un'immediata rimozione di ogni e qualsiasi commento riguardante la minore, con particolare riferimento a quelli pubblicati sotto il profilo “_____” e sul sito internet indicato nell'istanza. 5. AP 1 contesta le ingiunzioni del Pretore aggiunto poiché contrarie al diritto e al principio della proporzionalità. Essa rileva che il divieto impostole “non è limitato né per quanto riguarda l'oggetto né per il periodo di tempo”. A suo avviso, la misura deve limitarsi alla pubblicazione delle fotografie che ledono la personalità della figlia e questo per un periodo di sei mesi. Tanto più, essa soggiunge, che V_____ M_____ può pubblicare qualsiasi foto e commento. L'appellante ritiene infine che anche la comminatoria penale sia sproporzionata. a) Ora, chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa (art. 28 cpv. 1 CC). La lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). Il diritto alla propria immagine è un diritto della personalità tutelato dall'art. 28 CC sicché di principio la pubblicazione di fotografie (o qualsiasi altro tipo di raffigurazione) su qualsiasi supporto (social media o mass media tradizionali) senza il consenso della persona interessata costituisce una violazione della personalità (DTF 147 III 205 consid. 4.3.3; 136 III 413 consid. 2.2.2; 136 III 404 consid. 5.2.1). Chiunque può quindi opporsi all'utilizzo da parte di terzi della propria immagine senza il proprio consenso (Jeandin in: Commentaire Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 48 ad art. 28). Trattandosi di un diritto (relativo) altamente personale (art. 19 c cpv. 2 CC; Hausheer/Aebi-Müller , Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5^a edizione, pag. 225, n. 705), in caso di minorenni incapaci di discernimento il consenso verrà rilasciato dal rappresentante legale (genitore che esercita l'autorità parentale: art. 304 CC). Qualora il figlio abbia un'età per cui è in grado di esprimersi sulla pubblicazione di fotografie sui social media (che certi autori ipotizzano già dalla scolarità : Stämpfli , Kinder im digitalen Raum, Zurigo 2021, pag. 23) il genitore deve chiedere il suo consenso. b) Premesso ciò, nemmeno l'appellante revoca seriamente in dubbio che siano dati i requisiti dell'art. 261 cpv. 1 CPC per una pronuncia cautelare. Quanto al principio della proporzionalità, il provvedimento cautelare deve apparire proporzionato rispetto agli interessi in gioco, ovvero limitarsi allo stretto indispensabile, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (RtiD I-2019 pag. 618 consid. 8 con rinvio; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.20 del 1° marzo 2022 consid. 6). Al proposito occorre procedere a una ponderazione tra gli interessi delle parti coinvolte (Bohnet in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2^a edizione , n. 17 ad art. 261 con riferimenti; Kofmel Ehrenzeller in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3^a edizione, n. 2 ad art. 261; Bovey/Favrod-Coune in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 14 ad art. 261). In concreto, v'è finanche da domandarsi se il provvedimento cautelare sia suscettibile di arrecare all'appellante un pregiudizio. Né la convenuta spiega quale interesse proprio essa abbia o perché la pubblicazione di fotografie o di video della figlia sarebbe nell'interesse di quest'ultima. A parte ciò, essa nemmeno discute la ponderazione del Pretore aggiunto per il quale l'interesse

dell'istante di non essere oggetto di commenti come quelli postati dalla madre è preponderante rispetto a quello di quest'ultima “almeno sino alla conclusione della procedura di merito”. L'appellante, in sostanza, argomenta come se essa fosse libera di pubblicare a piacimento immagini della figlia, allorquando, oltre a necessitare il consenso della medesima o del di lei rappresentante legale, tale fenomeno costituisce un comportamento potenzialmente pregiudizievole per il minore stesso in quanto determina la diffusione di sue immagini fra un numero di persone indeterminato, conosciute e sconosciute, minacciando così la sua identità digitale. c) Il tutto senza trascurare che i divieti contestati fanno seguito al mancato rispetto dell'impegno che AP 1 si era assunta l'11 novembre 2020 di non più pubblicare foto o filmati relativi alla figlia su ogni e qualsiasi piattaforma informatica. Preso atto della violazione di tale impegno non è dato a divedere quale provvedimento cautelare meno incisivo di pari efficacia sarebbe potuto entrare in linea di conto nel caso specifico. Che V _____ M _____ pubblici anch'egli fotografie dell'istante è possibile, ma poco importa ai fini del presente giudizio, il padre non essendo parte in causa. Quanto alla comminatoria penale, la violazione dell'impegno testé indicato rende verosimile il rischio di trasgressione degli ordini giudiziari, donde l'esistenza degli estremi per comminare l'applicazione dell'art. 292 CP (cfr. RtiD I-2015 pag. 936 consid. 5c con riferimenti). Ne segue che la decisione del Pretore aggiunto di vietare alla madre di pubblicare foto, commenti e filmati ritraenti la figlia sotto comminatoria penale resiste alla critica.

E. 6

Relativamente al beneficio del gratuito patrocinio in prima sede, il Pretore aggiunto l'ha rifiutato poiché la posizione della convenuta appariva priva di probabilità di successo. Egli ha tenuto conto del fatto che oltre a essere recidiva, la convenuta aveva rimosso i contenuti da internet solo a seguito dell'inoltro dell'istanza cautelare della figlia e della decisione “supercautelare” del 16 aprile 2021. AP 1 sostiene che oltre ad essere indigente, la sua opposizione all'istanza non era inutile giacché le richieste della figlia erano assurde e sproporzionate. L'argomentazione non può essere condivisa. a) A prescindere dalla questione di sapere se AP 1 sia o meno sprovvista dei mezzi necessari per sostenere le spese della causa (art. 117 lett. a CPC), il beneficio del gratuito patrocinio presuppone che la domanda non appaia priva di possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC). E ciò è il caso quando le possibilità di buon esito sono notevolmente inferiori a quelle di sconfitta, al punto da non poter essere considerate serie, sicché una parte ragionevole e dotata di mezzi sufficienti rinuncerebbe a procedere in giudizio per i costi che potrebbero derivarle. Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno – oppure appaiano solo lievemente inferiori – a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 139 consid. 5.1 con rinvii; più di recente: sentenza 4A_638/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.11.). In linea di principio, l'esame di tale presupposto è indipendente dal ruolo processuale delle parti, nel senso che la posizione della parte convenuta è valutata nel medesimo modo di quella della parte attrice (DTF 142 III 140 consid. 5.2; più di recente: sentenza 5D_149/2021 del 7 febbraio 2022 consid. 3.4.1). b) Nel caso concreto AP 1 trascura, una volta di più, che violando l'impegno di non più pubblicare foto o filmati relativi alla figlia su ogni e qualsiasi piattaforma informatica, essa ha indotto la figlia ad agire in giudizio. Quanto meno a livello cautelare, la resistenza della convenuta appariva così sin dall'inizio priva di esito favorevole, l'interessata non pretendendo che la figlia

avesse acconsentito, in qualche modo, alla condivisione della sua immagine su un qualsiasi social media. In tali circostanze ci si poteva quindi aspettare che la convenuta riconoscesse le richieste palesemente giustificate della figlia e che non litigasse inutilmente.

E. 7

Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante – in affanno finanziario – appare tuttavia priva di cognizioni giuridiche e ha agito senza l'ausilio di un legale. Si giustifica così, eccezionalmente, di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio postulato dall'appellante, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche la richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte.

E. 8

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la possibilità di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la causa non avendo carattere pecuniario (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.